Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 6

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Giovedì, 9 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1946



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 493.

**Ricostituzione dei comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua (Trento).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua, riuniti in unico comune, denominato Primiero, in virtù del regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010, sono ricostituiti con la circoscrizione presistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Primiero che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 6.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 494.

**Ricostituzione dei comuni di Villareggia, Cintano Ozegna (Torino).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1360;
Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2588;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 782;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1.

Il comune di Villareggia, aggregato a quello di Mazzè con regio decreto 21 maggio 1928, n. 1360, il comune di Cintano, fuso nel comune di Castelnuovo Nigra con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2588, e il comune di Ozegna, aggregato a quello di Agliè con regio decreto 28 marzo 1929, n. 782, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Villareggia, Cintano ed Ozegna ed i nuovi organici dei comuni di Mazzè, Castelnuovo Nigra e Agliè saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Mazzè, Castelnuovo Nigra e Agliè che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 5.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 495.

**Ricostituzione dei comuni di Rorà, Mombello di Torino Grosso (Torino).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 2839;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2477;
Visto il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 225;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Rorà, aggregato a quello di Luserna San Giovanni con regio decreto 29 settembre 1927, numero 2839, il comune di Mombello di Torino, aggregato a quello di Arignano con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2477, e il comune di Grosso, aggregato a quello di Mathi con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 225, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Rorà, Mombello di Torino e Grosso ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Arignano e Mathi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Luserna San Giovanni, Arignano e Mathi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 8.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 496.

**Ricostituzione dei comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo (Torino).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 2839;
Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2277;
Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 663;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Lusernetta, aggregato a quello di Luserna San Giovanni con regio decreto 29 settembre 1927, n. 2839, il comune di San Carlo Canavese, aggregato a quello di Ciriè con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2277, e il comune di Salza di Pinerolo, aggregato a quello di Massello con regio decreto 15 marzo 1928, n. 663, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Ciriè e Massello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Luserna San Giovanni, Ciriè e Massello e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 9.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 497.

**Ricostituzione dei comuni di Simala, Las Plassas e San Nicolò d'Arcidano (Cagliari).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2252;
Visto il regio decreto 5 gennaio 1928, n. 18;
Visto il regio decreto 13 settembre 1928, n. 2230;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Simala, aggregato a quello di Gonnostramatza con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2252, il comune di Las Plassas, aggregato a quello di Barumini con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 18, e il comune di San Nicolò d'Arcidano, aggregato a quello di Terralba con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2230, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Simala, Las Plassas e San Nicolò d'Arcidano ed i nuovi organici dei comuni di Gonnostramatza, Barumini e Terralba saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Gonnostramatza, Barumini e Terralba, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 7.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 498.

**Ricostituzione dei comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars (Udine).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2907;
Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 705;
Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2489;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Terzo e Fiumicello, aggregati a quello di Aquileia con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2907, il comune di Corno di Rosazzo, aggregato a quello di San Giovanni di Manzano con regio decreto 22 marzo 1928, n. 705, e il comune di Montenars, aggregato a quello di Artegna con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2489, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars ed i nuovi organici dei comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 10.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 499.

**Ricostituzione dei comuni di Pagnacco e Camino di Codroipo (Udine).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 838;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1089;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Pagnacco, aggregato a quello di Tavagnacco con regio decreto 29 marzo 1928, n. 838, e il comune di Camino di Codroipo, aggregato a quello di Codroipo con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1089, sono ricostituiti con le rispett.ve circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pagnacco e Camino di Codroipo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso i comuni di Tavagnacco e di Codroipo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 4.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 500.

**Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del Premio della Repubblica.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del premio della Repubblica agli operai ed impiegati con rapporto di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la presentazione, da parte dei datori di lavoro alle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, degli elenchi dei lavoratori a rapporto fisso ai quali hanno direttamente corrisposto il premio della Repubblica, nonchè quello previsto dal successivo art. 26, per la presentazione delle domande per ottenere il premio predetto, scadono il 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE — GULLO — SCOCCIMARRO — ROMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 20.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

**Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Brindisi, Ferrara e Latina.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Brindisi, Ferrara e Latina nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Brindisi, Ferrara e Latina.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(21)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

**Cessazione dalla carica di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero e conferimento dei poteri del commissario stesso all'on. dott. Giuseppe Lupis.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale del 19 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 24 febbraio 1945, con il quale il console generale dott. Dino Secco Suardo, direttore generale degli Italiani all'estero, e già presidente, in virtù di tale carica, del Consiglio di amministrazione della Fondazione dei figli degli italiani all'estero, è stato nominato commissario per l'amministrazione di tale Fondazione;

Ritenuto che il sunnominato, chiamato ad altro incarico, è stato destinato all'estero, per cui viene a cessare dalle attuali sue funzioni e che in conseguenza si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla detta Fondazione dei figli degli italiani all'estero;

Decreta:

Il console generale dott. Dino Secco Suardo, dalla data del presente decreto, cessa dalle sue funzioni di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero.

L'on. dott. Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato per gli Italiani all'estero, dalla stessa data, è investito dei poteri e delle attribuzioni già spettanti al detto commissario, per l'amministrazione straordinaria della Fondazione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

*Il Ministro*: NENNI

(29)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 79 del 31 dicembre 1946 riguardante la decorrenza del nuovo prezzo dei combustibili solidi esteri e nazionali.**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 79 del 31 dicembre 1946, ha disposto che con decorrenza 1° gennaio c. a. andranno in vigore i nuovi prezzi dei combustibili solidi esteri e nazionali che verranno precisati con apposita circolare.

(26)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di filosofia della storia nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma è vacante la cattedra di filosofia della storia cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(27)

**Vacanza della cattedra di storia economica nell'Università di Torino, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante la cattedra di storia economica, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della facoltà suindicata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(28)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo)**

La zona di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo), della estensione di ettari 717, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Roma, addì 30 dicembre 1946

*Il Ministro*: SEGNI

(5)

## MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

### AVVISO AI COMUNI

**Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi**

E' a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche vantano presso i Comuni della Repubblica presunte autorizzazioni date dal Provveditorato per la fornitura degli stampati e di quanto altro possa occorrere per il servizio del razionamento dei consumi.

Con ciò le Ditte in questione intendono di monopolizzare le forniture per il razionamento nei confronti della maggior parte dei Comuni della Repubblica, impedendo la libera concorrenza con le altre Ditte. Nel comunicare che mai alcuna autorizzazione sia scritta che verbale è stata data a chicchessia dal Provveditorato generale dello Stato, si diffidano specialmente Sindaci e Segretari comunali a non commettere ordinazioni alle Ditte che possano vantare tali autorizzazioni.

Si dispone inoltre che, per le forniture occorrenti per il razionamento dei consumi e che rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato, i Comuni debbono *sin d'ora* interpellare, salvo casi di impossibilità assoluta, almeno tre Ditte, sempre che non intendano e non sia possibile indire delle gare a norma di legge.

All'uopo saranno impartite le norme necessarie con apposita circolare diretta a tutti i Comuni della Repubblica.

p. *Il Provveditore generale dello Stato*
L. RICCI

(42)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 157683 | 91 — | *Manuelli* Angela di Paolo, moglie di Pareti Tomaso, dom. al Sobborgo Cristo di Alessandria (vincolo dotale). | *Emanueli* Angela, ecc., come contro. |
| Id. | 352460 | 2.100 — | Laurora Caterina fu Domenico, moglie di Stella Nicola, con usufrutto a Sarno *Addolorata* fu Modesto. | Come contro, con usufrutto a Sarno *Maria Addolorata* fu Modesto. |
| Id. | 286574 | 350 — | Brignole *Gio. Battista* fu Antonio, minore sotto la tutela di Brignole Gio. Batta fu Pietro, dom. a Noli (Savona). | Brignole *Giuseppe* fu Antonio, minore, ecc. come contro. |
| Id. | 128488 | 178,50 | Radaelli Vittoria fu Carlo, moglie di Perini Luigi, dom. in Abbiategrasso (Milano), con usufrutto a Zappelli *Adelaide o Adele* di Giuseppe, ved. di Radaelli Giovanni, dom. a Robecco sul Naviglio. | Come contro, con usufrutto a Zappelli *Angela Adele* di Giuseppe, ecc., come contro. |
| Id. | 272071 | 178,50 | Gigliuto *Fortunata* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in S. Lucia del Mela (Messina), con usufrutto a Gigliuto Giuseppe. | Gigliuto *Florence*, ecc., come contro, con usufrutto come contro. |
| Id. | 418221 | 154 — | Come sopra. | Come contro. |
| Id. | 430987 | 1.050 — | *Arcovido* Concetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna di Francesco, dom. a Messina. | *Arcovito* Concetta, ecc., come contro. |
| Id. | 293190 | 4.550 — | Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la patria potestà della madre* Ritti Marie Matilde Elise ved. Nigris, dom. a Strasbourg Robertsau (Francia). | Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la tutela di* Ritti Marie Matilde Elise, ecc., come contro. |
| Id. | 293264 | 1.557,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 470405 | 245 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 358807 | 70 — | Carbone *Celeste* fu Emidio, moglie di Tanzi Antonio, dom. a San Giovanni Incarico (Caserta). | Carbone *Maria Celeste*, ecc., come contro. |
| Id. | 357807 | 70 — | *Cipollini Giovanna* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela della nonna Re Nina fu Giovanni, ved. Walter. | *Cipollina Giovanna Enrica*, ecc., come contro. |
| Id. | 357805 | 70 — | *Cipollini* Emilia, ecc., come sopra. | *Cipollina* Emilia, ecc., come sopra. |
| Id. | 275729 | 1.263,50 | Viretti Sandra fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Pagliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti, dom. a Vercelli. | Viretti Sandra fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Paliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti, dom. a Vercelli. |
| Id. | 275730 | 420 — | Come sopra, con usufrutto a *Pagliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti Eugenio, dom. a Vercelli. | Come sopra, con usufrutto a *Paliasso*, ecc. come contro. |
| Id. | 355890 | 4.333 — | Haller *Gisella Giorgina* di Giorgio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Recetto (Novara). | Haller *Giorgina Domenica*, ecc., come contro. |
| Id. | 245759 | 2.572,50 | Fenoglio *Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sordello Maria di Bartolomeo, ved. Fenoglio, dom. a Cuneo. | Fenoglio *Anna Maria* fu Giovanni, ecc., come contro. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 763995 | 101,50 | Lampronti Enrichetta fu Augusto, ved. di Giordano *Fernando*, dom. a Verona. | Lampronti Enrichetta fu Augusto, ved. di Giordano *Bernardo*, dom. a Verona. |
| Id. | 199515 | 85 — | Bellingeri dott. *Giuseppe* fu Giovanni, dom. in Sori Ligure (Genova). | Bellingeri *Paolo-Giuseppe*, ecc., come contro. |
| Id. | 239103 | 105 — | Bidone *Alessandrina* fu Alessandro, moglie di Bellingeri *Giuseppe*, dom. come sopra. | Bidone *Maria Adele Alessandrina*, moglie di Bellingeri *Paolo Giuseppe*, dom. c. s. |
| Id. | 811580 | 140 — | Lambruschini *Annunziata* fu Andrea, moglie di Malagrida Angelo fu Giuseppe, dom. in Recco (Genova). | Lambruschini *Luigia*, ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 36214 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 652380 | 24,50 | Capriolo *Carola* fu Giuseppe, moglie di Borla Gioacchino, dom. a Berzano di San Pietro (Alessandria). | Capriolo *Paola Rosa*, ecc., come contro. |
| Id. | 138864 | 42 — | Ravicini Andrea, Teresa, nubile, *Enrichetta* Rosa e Celestina del vivente Carlo fu Andrea, le tre ultime minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dallo stesso, dom. a Cuzzago (Novara), con usufrutto a Ravicini Carlo, Pietro, Cesare, Catterina e Carolina fu Andrea. | Ravicini Andrea, Teresa nubile, *Rosa-Enrichetta*, Rosa e Celestina, ecc., come contro, con usufrutto come contro. |
| Id. | 180623 | 840 — | Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De Marchi *Odoardo* fu Giovanni, dom. in Milano, con vincolo dotale. | Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De-Marchi *Felice Giovanni Odoardo*, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 19201 | 750 — | Svanellini Silvio fu Luigi, *dom. a Cernobbio (Como)*. | Svanellini Silvio fu Luigi, *assente sotto la curatela di Villa Ambrogio fu Andrea domic. ad Arona (Novara)*. |
| Id. | 111057 | 1.840 — | Silva Michele fu Adolfo, dom. a Milano, con usufr. a Bertolio *Ines* fu Ettore, maritata Menghini, dom. a Milano. | Come contro, con usufrutto a Bertolio *Adalgisa Ines*, ecc., come contro. |
| B. T. Nov. 5 % (1943) Serie D | 747 | Capitale 10.000 — | Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Maria* di Luigi ved. Malnati dom. a Varese | Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 134377 | Rendita 1.350 — | Malnati Antonietta fu Luigi, ecc. c. s., con usufrutto a Crugnola *Maria* di Luigi, vedova Malnati, dom. a Varese. | Malnati Antonietta, ecc., come sopra, con usufrutto a Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 134378 | 1.350 — | Malnati Enrico fu Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra. | Malnati Enrico fu Luigi, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. |
| B. T. Nov. 5 % (1950) | 60 | Capitale 3.000 — | Nana *Francesca* di Nicola, nubile, dom. in Gioia del Colle (Bari). | Nana *Maria Francesca* di Nicola, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 158229 | 455 — | Biglino Emiliano fu Pietro, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto a Grasso *Costantina* fu Pietro, ved di Biglino Pietro, dom. a Montaldo Scarampi (Alessandria). | Come contro, con usufrutto a Grasso *Maria Costantina* fu Pietro, ecc., come contro. |
| Id. | 10113 | 52,50 | Arena *Amelia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Garello *Enrichetta* fu Matteo, ved Arena Giuseppe, dom. a Cengio (Genova). | Arena *Aurelia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Garello *Catterina Luigia*, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1946

*Il direttore generale*: CONTI

**(4420)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.